



**PROVINCIA DI SAVONA
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA.SV**

Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA

Telefono 019/83131 - Fax 019/8313269

E-mail: sua.sv@provincia.savona.it

PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it

Internet: www.provincia.savona.it

APPALTO 2243

DISCIPLINARE DI GARA

LA PROVINCIA DI SAVONA INDICE UNA GARA CON L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - SAI (EX SIPROIMI) - ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO - PROSECUZIONE TRIENNIO 2026 - 2028

CUP: J39G25000240001

CIG: B9D11A6ED8

Indice generale

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	8

2.2 CHIARIMENTI.....	8
2.3 COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO.....	9
3.1 DURATA.....	11
3.2 REVISIONE PREZZI.....	12
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	15
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	16
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	16
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	17
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	17
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	18
7. AVVALIMENTO.....	19
8. SUBAPPALTO.....	20
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	21
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	22
11. SOPRALLUOGO.....	24
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	24
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	25
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	26
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	29
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	31
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	31
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	32
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	32
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.....	33
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	34
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	35
16. OFFERTA TECNICA.....	37
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	38
18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	38
18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	42
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	43
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	44
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	44
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE.....	44
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	45
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	46
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	47
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	47
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	48

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione Appaltante	Provincia di Savona sede legale: Via Sormano, 12 - 17100 Savona C.F.: 00311260095 PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it sito internet: www.provincia.savona.it
Amministrazione aggiudicatrice	Provincia di Savona sede legale: Via Sormano, 12 - 17100 Savona C.F.: 00311260095 PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it sito internet: www.provincia.savona.it
Determina a contrarre	n. 4623 del 30/12/2025 prot. 73370/2025
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 e dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per appalto di servizi
Criterio di aggiudicazione	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo con la precisazione che nella presente procedura, ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi. Il prezzo a base di gara è di conseguenza fisso e non è suscettibile di offerta.
Oggetto della procedura di gara	Affidamento del servizio di gestione del progetto sistema di accoglienza e integrazione - sai (ex siproimi) - accoglienza di carattere ordinario - prosecuzione triennio 2026 - 2028
Codice CUP	J39G25000240001
Codice CIG	B9D11A6ED8
CPV principale	CPV 85310000-5 Servizi di assistenza sociale
LOTTI	Monolotto
Durata contrattuale	Durata prevista per 3 anni, con opzioni di proroga tecnica per un periodo non superiore a 6 mesi
Importo complessivo dell'appalto	importo a base di gara: € 2.555.911,35 IVA COMPRESA SE DOVUTA ; NON SONO PREVISTI ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI

Termine ultimo per richieste di chiarimenti	28 gennaio 2025, alle ore 12.00
Termine ultimo per l'invio delle offerte	10 febbraio 2026, alle ore 08:00
Prima sessione apertura busta amministrativa	12 febbraio 2026, alle ore 09:00
Luogo di esecuzione del contratto	Territorio della Provincia di Savona (SV)
Responsabile unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023	Dott.ssa Jessica Rebagliati Funzionario Titolare di incarico di EQ presso il Settore Affari Generali della Provincia di Savona.
Rup della stazione appaltante ai sensi dell'art. 15, comma 9, D.Lgs. 36/2023 (*)	Dott.ssa Candida Amato - Funzionario del Servizio Appalti, Contratti e Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona
Termine del procedimento ai sensi dell'Allegato I.3, D.Lgs. 36/2023	Pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, salvo i casi di proroga previsti ai c. 4 e 5
pubblicazione dell'avviso GUUE	867903-2025 -2025 del 29/12/2025 (Ed. https://ted.europa.eu/it/notice/-/detail/867903-2025)
(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è il RUP della Stazione Appaltante per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs 36/2023	

PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale dell'Avviso di Indizione della Procedura e contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla stessa riconosciuta con il codice AUSA 0000162492, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA). La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona risulta altresì qualificata presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in fascia L1 / SF1 anche per PPP/Concessioni ai sensi dell'art. 63 e allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023.

La SUA.SV, in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., indice la presente procedura di gara in esecuzione della **Determinazione a contrarre n. 4623 del 30/12/2025 prot. 73370/2025 a firma del Responsabile del Settore Risorse Umane e Finanziarie, Dott. Alessio Canepa, in sostituzione del Dirigente del competente Settore Affari Generali ai sensi dell'articolo 22 del vigenre Regolamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con deliberazione n. 279 del 28 dicembre 2010 e da ultimo modificato con il Decreto del Presidente n. 83 del 23 aprile 2025) per l'affidamento del servizio di**

gestione del progetto sistema di accoglienza e integrazione - sai (ex siproimi) - accoglienza di carattere ordinario - prosecuzione triennio 2026 - 2028.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (PAD) accessibile all'indirizzo

<https://www.sintel.regionelombardia.it/eproodata/sintelSearch.xhtml>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 e dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 con la precisazione che nella presente procedura, ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. Il prezzo a base di gara è di conseguenza fisso e non è suscettibile di offerta.

La durata del procedimento prevista è pari a **nove mesi** dalla pubblicazione del bando o dall'invio degli inviti ad offrire, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 1, lett a) e commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Provincia di SAVONA [codice NUTS: ITC32], nei siti indicati in Capitolato.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Jessica Rebagliati Funzionario Titolare di incarico di EQ presso il Settore Affari Generali della Provincia di Savona.

Il Direttore dell'Esecuzione è la Dott.ssa Alberta Canepa , Funzionario in servizio presso il Settore Affari Generali della Provincia di Savona.

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è il Dott. Alessio Canepa.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e RUP della Stazione Appaltante è il Funzionario della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, Dott.ssa Candida Amato.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma (PAD) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma (PAD).

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide e materiali reperibili al link: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel manuale reperibile al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a

quella indicata nel presente Disciplinare e nei “manuali di utilizzo” reperibili al link sopra riportato, che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un’identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma (PAD).

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico. L’identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d’identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l’identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) ovvero al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/contatti/contact-center/>

Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- (a) Bando di gara;
- (b) Disciplinare di gara;
- (c) Capitolato Tecnico e Prestazionale;
- (d) Istanza di partecipazione;
- (e) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato xml e istruzioni per la compilazione del documento elettronico secondo le guide predisposte;
- (f) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/eprocurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali> ;
- (g) Protocollo di legalità, pubblicato sul sito della Provincia di Savona all'indirizzo: <http://www.provincia.savona.it/provinciasv/protocollo-legalita> ;
- (h) Dichiarazione del titolare effettivo e di assenza conflitto di interessi, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante;
- (i) per alcune dichiarazioni è stata predisposta dalla Stazione appaltante la relativa modulistica: Modello A (dichiarazione di avvalimento); Modello B (partecipazione alla gara in modalità plurisoggettiva); Modello C (equivalenza CCNL);
- (j) Manuale Sintel “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”;
- (k) Manuale Sintel “Partecipazione alla gara – operatore economico”.
- (l) Allegato A del Disciplinare – Informativa privacy

La documentazione di gara viene caricata sulla Piattaforma di Aria S.p.A. Sintel, nell'apposita sezione della procedura a cui si riferisce il presente appalto, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login. La procedura sarà altresì visibile sul sito istituzionale della Provincia di Savona, nella sezione “Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante”.

Si potrà richiedere il link alle riunioni telematiche contattando la Stazione Appaltante entro le ore 23.59 del giorno immediatamente precedente la seduta all'indirizzo email sua.sv@provincia.savona.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/01/2026, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti “Comunicazioni procedura”, presente sulla Piattaforma Sintel, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro le ore 12,00 del giorno 02/02/2026, mediante Piattaforma Sintel. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

La Stazione appaltante provvederà alla pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su Piattaforma e/o sul sito istituzionale della Provincia di Savona, sezione “Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante”, nella pagina dedicata all'appalto in oggetto, **Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tali sezioni.** Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione riservata alle comunicazioni “*Comunicazioni procedura*” presente sulla Piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura. **È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.** La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Per quanto non previsto dalla stessa Piattaforma, le comunicazioni sono eseguite mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 dicembre 2025 (Prot. N. 53671) ha autorizzato la prosecuzione, dal 01/01/2026 al 31/12/2028, dei progetti di accoglienza in scadenza il 31/12/2025 di cui all’Allegato 1 - parte integrante del medesimo decreto.

La Provincia di Savona è stata ammessa al finanziamento di Euro 870.969,99 annuo, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, per la prosecuzione dell'accoglienza ORDINARIA di n. 58 POSTI del Progetto SAI (ex SIPROIMI) – PROG-521-PR-4.

L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione di tutti i servizi e le attività necessarie per l'affidamento del servizio di gestione del Sistema di Accoglienza e Integrazione SAI - PROG-521-PR-4 (ex SIPROIMI) per n. 58 posti, per il triennio 2026-2028.

Per servizi di accoglienza integrata si intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto ed alloggio), contestualmente a servizi svolti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla conquista dell'autonomia individuale da parte dei soggetti accolti.

L'accoglienza integrata è costituita da una serie di attività e servizi minimi obbligatori, come meglio specificati all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente disciplinare per formarne parte ingrante e sostanziale.

Le voci di costo sono analiticamente indicate nella scheda del Piano Finanziario Preventivo annuale per gli anni 2026-2028, elaborata ai fini della prosecuzione del Progetto, allegata al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Progetto SAI (ex SIPROIMI) che la Provincia di Savona intende proseguire avvalendosi del finanziamento del Ministero degli Interni, è rivolto all'accoglienza di n. 58 beneficiari (adulti, maschi, femmine, bambini) categoria ordinari, accolti in appartamenti siti nella Provincia di Savona.

I SERVIZI DOVRANNO SVOLGERSI SOTTO L'OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI TUTTE CONTENUTE NEGLI ARTICOLI DEL CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE, tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato, oltre che nel rispetto di eventuali protocolli di sicurezza sanitaria previsti dalle autorità competenti, che potrebbero anche richiedere rimodulazione dei servizi stessi.

Il servizio oggetto dell'appalto trova copertura finanziaria tramite fondi Ministeriali in quanto la Provincia di Savona è stata ammessa al finanziamento di Euro 870.969,99 annuo, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per la prosecuzione dell'accoglienza ORDINARIA di n. 58 POSTI del Progetto SAI (ex SIPROIMI) – PROG-521-PR-4. Il contratto è a corpo e l'appalto è costituito da un unico lotto poiché risulta prevalente per l'Amministrazione Comunale l'interesse ed il vantaggio, in termini di efficienza, efficacia ed economicità delle procedure, di avere un unico affidatario per tutti i servizi di cui trattasi, in ragione altresì della necessaria unitarietà, uniformità e coerenza nell'espletamento del servizio, e di una gestione coordinata ed omogenea di interventi e misure atte a garantire la tutela dei diritti di accoglienza integrata dei soggetti beneficiari in vista della maggiore efficacia complessiva possibile, nonché per realizzare economie di spesa e garantire il miglior utilizzo possibile delle risorse finanziarie della collettività.

Si tratta di un appalto di servizi sociali, di cui all'articolo 127 e seguenti del D.Lgs 36/2023.

L'importo stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 3 dicembre 2025 che assegna le risorse stanziate per la prosecuzione dei progetti SAI per il triennio 2026-2028, è pari ad € 870.969,99 su base annua.

Si specifica che nel contributo concesso dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo è ricompreso l'importo di € 18.999,54 per le spese a carico dell'Amministrazione, di cui € 5.000,00 per il Revisore indipendente (figura obbligatoria di cui all'art. 31, comma 1, del D.M. 18 novembre 2019), tali somme vanno pertanto scorporate dall'importo globale riconosciuto alla provincia di Savona.

L'importo annuale posto a base di gara è pertanto pari a € 851.970,45/annui I.V.A. compresa se dovuta.

L'importo sarà rapportato al periodo di effettiva durata del contratto nel caso di decorrenza del contratto successiva al 1 gennaio 2026.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV		P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizi di cui al Sistema Accoglienza ed integrazione (SAI)</i>	85310000-5 Servizi di assistenza sociale		P	€ 2.555.911,35 IVA compresa se dovuta
A) Importo a base di gara			€ 2.555.911,35 IVA compresa se dovuta		
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00		
A) + B) IMPORTO COMPLESSIVO			€ 2.555.911,35 IVA compresa se dovuta		

L'importo a base di gara è comprensivo dell' IVA e/o altre imposte e contributi di legge se dovuti.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera (equipe multidisciplinare), che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 347.188,00 oltre ai costi per consulenze stimati per un importo di € 18.712,02 per un totale di costo per il personale stimato in € 365.900,02 IVA compresa se dovuta.

Non è prevista la predisposizione del DUVRI di cui all'articolo 26 del D.Lgs 81/2008 in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza specifici connessi alle modalità di erogazione del servizio di accoglienza ed integrazione SAI.

Le prestazioni oggetto dell'appalto, per la loro natura prevalentemente sociale e relazionale, si svolgono in strutture dedicate senza sovrapposizione con altre attività lavorative che possano generare rischi da interferenze. Pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL COOPERATIVE SOCIALI (codice alfanumerico T 151).

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante, in riferimento all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 36/2023: **in tal caso è richiesto che l'operatore economico compili ed inserisca, nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, il Modello C predisposto dalla Stazione appaltante ("EQUIVALENZA CCNL")**. Prima di procedere all'affidamento, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Per tutte le prestazioni oggetto di Contratto, regolarmente eseguite dal Fornitore, è stabilito un corrispettivo il cui pagamento avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate all'articolo del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Il contratto è altresì soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. e secondo quanto richiamato nel Capitolato.

3.1 DURATA

Il servizio dovrà essere espletato dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Il contratto decorrerà dalla data di effettiva consegna del servizio, comunque non prima del 1 gennaio 2026, e fino al 31 dicembre 2028.

Allo scadere del contratto, la Provincia di Savona si riserva la facoltà di effettuare una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente per un periodo massimo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 11. D. Lgs. 36/2023, e comunque fatto salvo specifico rifinanziamento del Ministero dell'Interno. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli, per la stazione appaltante.

In tale evenienza inoltre, l'importo a base di gara sarà ricalcolato in ragione della nuova decorrenza dell'appalto, e del termine di conclusione al 31 dicembre 2028. Il Soggetto Attuatore entrante dovrà coordinarsi con il Soggetto Attuatore uscente per le modalità di rendicontazione.

Alla scadenza del contratto, in caso di nuova aggiudicazione con cambio di gestione, l'attuale Soggetto Attuatore si impegna a collaborare con il nuovo Soggetto Subentrante, al fine di garantire la continuità del servizio e delle attività per il tempo necessario al passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per la Provincia di Savona.

3.2 REVISIONE PREZZI

Per quanto concerne la revisione dei prezzi sarà applicata la disciplina di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e quanto indicato nel Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi verrà utilizzato l'Indice Istat-FOI., in applicazione di quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii. sono autorizzate le varianti in corso di esecuzione qualora il Ministero dell'Interno richiedesse l'attivazione di ulteriori posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente capitolo e/o l'attivazione di servizi ulteriori connessi al progetto presentato.

Ulteriori modifiche al contratto potranno essere introdotte in relazione a specifiche tecniche e/o al costo dell'accoglienza, stabilite dal Ministero dell'Interno e/o imposte dalle necessità gestionali.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque (5) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25. Nell'istanza di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 e seg. del D.Lgs. 36/2023;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla **Legge 12 marzo 1999, n. 68** oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara qualora obbligatoria ai sensi delle norme di legge, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **protocollo di legalità/patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non ne sia richiesta l'anticipazione nella documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, oltre che i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 e seg. del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari

e tecnico professionali, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023, previsti nei punti che seguono.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) *Iscrizione al Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane c/o la C.C.I.A.A. o analogo registro relativo all'appalto in oggetto, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.*

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE, ove non ne sia richiesta l'anticipazione nella documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) *Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" - Ente del Terzo settore (ETS) i quali dovranno dimostrare il possesso di tale qualifica con gli strumenti previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 117/2017 per tali enti sarà necessaria l'iscrizione alla CCIAA solo nel caso in cui esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.*

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante il caricamento della relativa documentazione nel FVOE o a richiesta della SA inoltrato a mezzo pec alla stessa.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) *Fatturato medio specifico maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione della gara, pari almeno ad € a € 600.000,00, IVA esclusa.*

Il suddetto fatturato è richiesto al fine di assicurare la solidità economico-finanziaria dell'operatore.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione della gara di almeno un'esperienza triennale e consecutiva di contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di procedura di gara, in favore di Enti pubblici e/o privati aderenti alla rete di protezione ed accoglienza integrata SAI (ex Sprar/ Siproimi), di importo minimo pari a € 600.000,00, IVA esclusa. Detta esperienza dovrà essere comprovata con la specifica indicazione degli Enti pubblici committenti, dei servizi svolti e dei relativi importi contrattuali.
- b) presenza di personale specializzato, da impegnare nel progetto, con esperienza pluriennale e/o con professionalità e competenze specifiche nella gestione di servizi di accoglienza integrata per richiedenti protezione internazionale e rifugiati (coordinatore, educatore, operatori sociali, interpreti e mediatore socio-culturale, operatore sociale, operatori legali, operatori dell'integrazione).
- c) Elenco delle strutture che si intendono proporre in caso di aggiudicazione con una scheda descrittiva corredata da planimetrie.

Nel caso in cui i Soggetti Attuatori si costituiscano in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa, associazione temporanea di scopo, raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati. A tali soggetti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. ii. e di cui all'art. 10 commi 3, 4 e 5 dell'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 e successivi aggiornamenti.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane o in ogni altro registro analogo relativo all’appalto in oggetto, di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisito di capacità economico-finanziaria:

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso nei termini sotto indicati:
- Nel caso di concorrenti raggruppati il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
 - Nel caso di consorzi il requisito deve essere posseduto dal Consorzio.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito di cui al punto 6.3, richiesto in relazione alla prestazione principale, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Si precisa espressamente che nel caso in cui i Soggetti Attuatori si costituiscano in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa, associazione temporanea di scopo, raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.

A tali soggetti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. e di cui all’art. 10 commi 3, 4 e 5 dell’Allegato A del Decreto del Ministero dell’Interno 18 novembre 2019.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane o in ogni altro registro analogo relativo all’appalto in oggetto, di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

N.B. Si precisa altresì che ai sensi del disposto di cui all'art. 104, comma 11, le lavorazioni riconducibili a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, con apposizione della marca temporale, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

N.B. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione

dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro cinque (5) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni (10), pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

8. SUBAPPALTO

In materia di subappalto si applica quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. fatto salvo quanto indicato all'articolo 21) del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, del D. Lgs. 36/2023 è fatto divieto all'Ente attuatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto che verrà stipulato.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto un servizio ad alta intensità di manodopera, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'Ente Attuatore, in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, D. Lgs. 36/2023, anche ai sensi dell'art. 128 dello stesso Codice, per garantire la qualità, la continuità, la disponibilità e l'organicità della presa in carico attraverso l'accessibilità ai servizi con riferimento alle particolari tipologie di utenti, che portano aspetti di grande fragilità e di difficoltà ad affidarsi, deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni:

- accoglienza materiale;
- mediazione linguistico-culturale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria.

Con riferimento alle prestazioni sopraindicate è vietato il subappalto.

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 120, D. Lgs. 36/2023. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la Provincia di Savona.

In caso di violazione dei predetti divieti, fermo restando il diritto da parte dell'Amministrazione al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto dovrà intendersi risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Per tutto quanto esuli dal divieto sopradescritto, nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Per il presente appalto, le prestazioni subappaltabili nel rispetto dei limiti di legge e della documentazione di gara non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (divieto del c.d. "**subappalto a cascata**") in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio e dell'esigenza di garantire una più intensa attività di tutela delle particolari tipologie di utenti, che portano aspetti di grande fragilità ed al contempo delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il concorrente indica dettagliatamente, nell'istanza di partecipazione, le specifiche prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 119, comma 4 del Codice, in particolare in merito alla sua qualificazione per lo svolgimento delle lavorazioni/prestazioni da eseguire e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice. I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l'esecuzione delle prestazioni e deve assicurare, oltre ai medesimi standard qualitativi per le prestazioni contrattuali, un trattamento economico e normativo per il proprio personale non inferiore a quello garantito dal contraente principale.

In caso di mancato rispetto di tutto quanto sopra il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (e dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) sopracitato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Fermo restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto,

assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. Il concorrente si impegna nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'**occupazione giovanile** (di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
- una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'**occupazione femminile**.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. **Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti**, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del c.2 del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguente all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, precisamente di importo pari ad € 51.118,227 e può essere

costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia fideiussoria deve:

- **essere intestata alla PROVINCIA DI SAVONA**
- **essere emessa NATIVA DIGITALE** (non sono ammissibili scansioni di documenti cartacei);
- **essere sottoscritta con FIRMA DIGITALE** sia dal legale rappresentante e/o procuratore dell'operatore economico offerente sia dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante;
- presentare in allegato apposita documentazione che comprovi la **LEGITTIMAZIONE DEL SOGGETTO AD IMPEGNARE IL GARANTE;**
- **avere apposta la MARCA TEMPORALE**, a comprova del fatto che la sua stipula sia avvenuta prima del termine per la presentazione delle offerte.

N.B. Si specifica che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di mancata, incompleta, irregolare presentazione della garanzia provvisoria, il ricorso alla procedura di soccorso istruttorio è ammisible solo qualora il documento che reca la garanzia provvisoria si sia formato validamente prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'operatore economico dovrà produrre, in sede di gara, documentazione a comprova dell'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, le cui modalità di costituzione e le eventuali riduzioni sono previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

- Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.
- Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto i cui estremi sono i seguenti:
<https://provinciadisavona.diaphanum.it/pagopa/spontanei/gruppo/5>

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese banarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente o presso una piattaforma individuata dallo stesso, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- (a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- (b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- (c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- (d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- (e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 589 del 30 dicembre 2024** o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella

sezione “contributi in sede di gara” al seguente indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> ed allegare la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero Lotto	CIG	Pagamento contributo ANAC
1	B9D11A6ED8	€ 165,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta ed è verificato allegando la ricevuta di avvenuto pagamento nella documentazione amministrativa e/o nel FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. **L'offerta e tutta la documentazione a corredo della stessa deve essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata marcata temporalmente.**

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 08.00 del giorno 10 febbraio 2026

termine ultimo per la presentazione delle offerte - a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto ai punti 1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima come di seguito specificata:

- In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono “caricati” in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici). Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

- ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
- La Piattaforma accetta i file con formati più comunemente in uso preferibilmente open source.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte", pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di Sintel.

N.B. come precisato nel Manuale "modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (allegato nella documentazione di gara, cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Si comunica che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file

allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse.

Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Documentazione amministrativa - STEP 1

L'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti:

- (1) **Documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto sia nel modello pdf, da sottoscrivere digitalmente, sia nel modello request in formato xml, da compilare a partire dal DGUE-Request predisposto dalla Stazione appaltante, come da istruzioni caricate nella documentazione di gara;

L'operatore economico potrà generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara.

Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da Sintel oppure da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#/start>.

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE.

Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

1. Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
2. Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

Caricare il file xml DGUE Response e la sua copia in pdf, così ottenuti, in fase di sottomissione dell'offerta **nella busta amministrativa** (*possono essere allegati tramite file zip oppure caricando su Sintel la versione pdf, sottoscritta digitalmente, nell'apposita sezione "DGUE" e la versione xml, NON sottoscritta digitalmente, nella sezione "Altra documentazione"*).

- (2) **Istanza di partecipazione** (e procura ove ne ricorra il caso), recante tutte le dichiarazioni ai sensi del d.p.r 445/2000 in merito ai requisiti per l'operatore economico richiesti dalla documentazione di gara, allegando altresì, ove ne corra il caso, i modelli predisposti dalla Stazione appaltante ed eventuale ulteriore documentazione:

- ove ne corra il caso, Modello A per la dichiarazione di avvalimento;
- ove ne corra il caso, Modello B per la dichiarazione di partecipazione con idoneità plurisoggettiva;
- ove ne corra il caso, Modello C per la dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL;
- eventuale documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni rese;

- (3) Documentazione a comprova della **costituzione della garanzia provvisoria**;
- (4) Documentazione a comprova del pagamento del **contributo ANAC**;
- (5) Documentazione a comprova dell'**iscrizione in White List** (o richiesta in corso) nel caso in cui obbligatoria per legge per il tipo di servizio oggetto di procedura;
- (6) **Dichiarazione del titolare effettivo e in merito all'assenza di conflitto di interessi**, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante;
- (7) *(UNICAMENTE per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)* **Rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46 Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità,

ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 dell'art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

(8) **Ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Autorità ANAC** secondo quanto specificato nel relativo paragrafo;

(9) **Altra documentazione amministrativa** ritenuta utile ai fini della gara.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere compilata e sottoscritta digitalmente.

Offerta tecnica – STEP 2

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi, contenente a pena d’esclusione una relazione tecnica, per ciascun criterio, che illustri l’offerta proposta, seguendo in maniera puntuale lo schema riportato al successivo punto 18. **L’offerta, per essere valida, deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa Candidata.**

Si prevede che l’offerta tecnica debba essere corredata con un **“progetto di assorbimento”** finalizzato ad illustrare le modalità con le quali l’offerente intende rispettare la clausola sociale di cui all’art. 57 del Codice per il presente appalto.

Nell’offerta tecnica la ditta partecipante dovrà indicare, con adeguata motivazione, quali documenti o parti di essi devono essere sottratti all’eventuale richiesta di accesso di altri concorrenti per la protezione del segreto industriale (“**occultamento**”).

A tal fine, l’operatore economico dovrà **ALLEGARE COPIA DELL’OFFERTA TECNICA, CON RELATIVA MOTIVAZIONE, DEBITAMENTE OSCURATA NELLE SOLE PARTI CHE COSTITUISCONO SPECIFICO SEGRETO TECNICO-COMMERCIALE.**

Non è possibile oscurare integralmente, o comunque in misura generalizzata, l’offerta tecnica.

N.B. In assenza di tale motivata e puntuale indicazione, viene inteso che l’offerente non si oppone all’accesso integrale della documentazione presentata, con eventuale ostensione in tal senso a discrezione della Stazione appaltante.

Firma digitale del documento – STEP 3

In questo step del percorso di invio offerta il concorrente deve allegare il “documento d’offerta” scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente. Più precisamente l’Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata **“Firma Digitale del documento”**, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema;
- sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (**o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa**).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato nelle richiamate “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.

Si rammenta altresì che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step successivo del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Riepilogo ed invio offerta - STEP 4

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. **L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

1. l'offerta è vincolante per il concorrente;
2. con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttoria di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare, non è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque (5) giorni, salvo diversa valutazione del RUP, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma e/o il domicilio digitale da utilizzare per la produzione della documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta

nel termine di cinque (5) giorni. **I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.**

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza a Piattaforma Sintel per allegare la seguente documentazione:

- 1) DGUE;
- 2) istanza di partecipazione;
- 3) eventuale procura;
- 4) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 6) tutta la documentazione prevista dalla *lex specialis* di gara.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura

camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data

in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla SUA.SV e di quello adottato dall'Amministrazione Committente reperibili nei rispettivi siti istituzionali, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare integralmente il Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dalla Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo, enti locali ed associazioni di categoria (prot. 2017/53543) accessibile al seguente link:
<http://www.provincia.savona.it/provinciasv/protocollo-legalita>
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura territorialmente competente oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura territorialmente competente, laddove sia obbligatorio;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; (*oppure*) di partecipare in più di una forma e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali; (*oppure*) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;

b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; (*oppure*) di partecipare in più di una forma e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali; (*oppure*) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Sintel secondo le modalità indicate al precedente punto 13.1, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste nel presente Disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;

L'operatore economico deve produrre nella busta dell'offerta tecnica, pena l'esclusione, una relazione tecnica in cui siano descritti e riportati gli elementi oggetto di punteggio, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato e nella lex specialis di gara, da intendere quali condizioni minime inderogabili cui il concorrente è vincolato.

Nel caso in cui i contenuti della Relazione Tecnica non siano per qualunque motivo conformi o comunque coerenti con dette prescrizioni minime, e fatto comunque salvo il principio di equivalenza, l'Offerta Tecnica non sarà considerata ammissibile e il concorrente sarà escluso dalla procedura. Parimenti non saranno ammissibili e saranno escluse le offerte tecniche che presentino condizioni, riserve e/o che pongano oneri ulteriori rispetto a quelli previsti nel Capitolato a carico dell'Amministrazione Committente.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra tutti gli elementi con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un **progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della "clausola sociale", predisposto in lingua italiana, in caso di aggiudicazione della procedura di gara, redatto con i seguenti contenuti:

- (a) i dati identificativi dell'offerente e del sottoscrittore;
- (b) l'illustrazione e descrizione delle modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratori fra quelli indicati nel relativo documento allegato agli atti di gara che, in caso di aggiudicazione, beneficeranno della stessa clausola, tenuto conto di quanto previsto in Capitolato e dell'offerta formulata, indicando: data di inserimento del lavoratore (gg/mm/aa) nel corso del periodo di durata del contratto, tipo di contratto di lavoro del lavoratore (es. tempo determinato; tempo indeterminato, tempo parziale, etc.);

(c) la sottoscrizione del legale rappresentante pro-tempore dell'operatore economico.

La mancata presentazione del Progetto di Assorbimento del personale uscente, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio in sede di gara, equivale alla mancata accettazione della clausola sociale prevista in Capitolato, con la conseguenza che l'offerta sarà ritenuta condizionata e perciò esclusa (vd Linee Guida A.N.A.C. n. 13/2019), pubblicate sul sito web dell'Autorità, alle quali si rinvia integralmente.

Il concorrente allega una copia firmata della relazione tecnica specificamente oscurata nelle sole parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali (“occultamento”), argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. **Non è possibile oscurare integralmente, o comunque in misura generalizzata, l'offerta tecnica.** La suddetta individuazione è necessaria a garantire, in caso di accesso agli atti, il rispetto delle tempistiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, e sarà valutata dalla stazione appaltante. **La mancata individuazione delle specifiche parti riservate comporta il consenso alla pubblicazione dell'intera offerta tecnica.** Resta comunque ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii., con la precisazione che gli Operatori Economici competeranno esclusivamente sulla base dell'offerta tecnica, che dovrà essere redatta tenendo conto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 e successivi aggiornamenti e dalle relative Linee Guida indicate allo stesso, che si intendono integralmente richiamati.

L'importo del presente appalto assume la forma di un costo fisso, coincidente con il valore del contributo ministeriale erogato, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e non suscettibile di offerta da parte dell'operatore economico.

In funzione di ciò, gli Operatori Economici competeranno solo in base a criteri tecnico-qualitativi.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	100
TOTALE	100

18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

- Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione dell'offerta tecnica si baserà sui criteri e sub-criteri di cui alla tabella qui di seguito:

CRITERI E SUB CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTEGGI	
	A) PROPOSTA PROGETTUALE	Massimo 20 punti	D
a.1) Obiettivi caratterizzanti il progetto SAI	Il concorrente esprime i propri obiettivi per la realizzazione del progetto SAI al fine di sviluppare quanto richiesto e contenuto nel Capitolato Speciale d'appalto. La Commissione valuterà la proposta in relazione a criteri di: <ul style="list-style-type: none"> - aderenza al contesto locale; - originalità; - innovazione; - adeguatezza. 	max 10 punti	
a.2) Organizzazione del lavoro d'équipe	La valutazione sarà svolta in relazione ai seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - composizione équipe, chiarezza dei ruoli, curricula; - metodologia e strumenti di lavoro; - problem solving; - strumenti per la creazione di relazioni di fiducia interna ed esterna dell'équipe; - ottimale, coerente e concreto utilizzo delle risorse complessivamente presenti e assegnate al progetto. 	max 10 punti	
	B) ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE	Massimo 30 punti	D
b.1) Strategie per prevenire comportamenti sociali pregiudizievoli al successo del progetto di accoglienza e di integrazione dei beneficiari	Saranno considerati i seguenti criteri motivazionali: <ul style="list-style-type: none"> - finalità e obiettivi; - numero iniziative e contesti; - coerenza e fattibilità; - comunicatività; - concretezza nella gestione del problem solving: azioni possibili di prevenzione, strumenti, strategie e metodologie operative/progettuali. 	max 10 punti	
b.2) Iniziative per attuare l'accoglienza e l'integrazione di richiedenti asilo e	La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - obiettivo concreto previsto; - target destinatario; - coinvolgimento e partecipazione del 	max 10 punti	

titolari di protezione umanitaria in altri progetti	territorio nella realizzazione delle iniziative; - articolazione della proposta, ambiti interessati (culturali, sportivi, sociali, ecc.).		
b.3) Gestione della mediazione linguistico – culturale	La valutazione sarà espressa in relazione ai seguenti elementi: - modalità di organizzazione degli interventi e servizi di mediazione linguistico – culturale; - curriculum vitae professionalità disponibili per il progetto SAI; - attenzione all'inserimento sociale per prevenire conflitti generati da incomprensioni linguistico culturali, anche tra beneficiari.	Max 10 punti	
C) STRUTTURE DI ACCOGLIENZA		Massimo 15 punti	D
c.1) Strutture proposte	Devono essere inserite in allegato alla relazione progettuale: - schede descrittive corredate da planimetria di ogni struttura proposta e indicazione dei relativi arredi; La proposta progettuale sarà valutata in relazione al grado di esaustività rispetto al risultato atteso ed in particolare il maggiore o minore apprezzamento sarà formulato con riguardo a: - completezza dell'offerta; - fruibilità e funzionalità anche in relazione all'attuale collocazione dei beneficiari; - caratterizzazione degli ambienti volta a generare fiducia nei beneficiari.	Max 15 punti	
D – GESTIONE DELL' ACCOGLIENZA		Massimo 10 punti	D
d.1) Gestione del vitto	La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: - organizzazione della gestione che punti a rendere autonomi i beneficiari; - prevenzione dei conflitti nella struttura di accoglienza; - conoscenza delle tradizioni locali ed educazione alla salute attraverso l'alimentazione.	max 5 punti	
d.2) Gestione del vestiario e di altri beni	La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: - organizzazione capace di valorizzare il senso del rispetto e la dignità delle persone accolte;	max 5 punti	

	<ul style="list-style-type: none"> - prevenzione dei conflitti nella struttura di accoglienza; - conoscenza delle abitudini e accompagnamento alla conoscenza delle abitudini locali. 		
E – GESTIONE DELLA FORMAZIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO		Massimo 15 punti	D
e.1) Strumenti formativi	<p>Si chiede di descrivere gli strumenti utilizzati per la valutazione delle competenze del beneficiario, per l'individuazione del più idoneo percorso formativo finalizzato all'inclusione sociale e lavorativa.</p> <p>La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione delle attività di formazione; - figure di riferimento coinvolte per la realizzazione del progetto formativo; - strumenti utilizzati per ottenere il successo del progetto formativo per evitare la carente adesione da parte del beneficiario. 	max 5 punti	
e.2) Gestione orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo	<p>Il maggiore o il minore livello di apprezzamento della proposta sarà formulato in relazione ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diffusione della conoscenza del progetto SAI nel tessuto socio economico culturale locale; - strumenti per la realizzazione dell'autonomia lavorativa; - organizzazione del tutoraggio per l'inserimento lavorativo. 	max 5 punti	
e.3) Individuazione e gestione degli strumenti per l'inserimento lavorativo	<p>La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strumenti proposti per l'inserimento lavorativo dei beneficiari; - criteri di erogazione di borse lavoro, improntati a equità e chiarezza per i beneficiari; - motivazione al raggiungimento dell'autonomia; - modalità di gestione dell'erogazione; - monitoraggio sul progetto individuale. 	max 5 punti	
F – SERVIZI MIGLIORATIVI E/O AGGIUNTIVI		Massimo 10 punti	D
f.1) Realizzazione di attività di	La maggiore o la minore valutazione delle attività aggiuntive sarà formulata in relazione ai seguenti elementi di apprezzamento:	max 10 punti	

sensibilizzazione, animazione socio - culturale e produzione di materiale informativo sul progetto	- originalità e comunicatività del materiale; - quantità e tipologia di materiali forniti; - periodicità delle forniture; - materiali informativi multilingue.		
	TOTALE	100	

18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono l'eventuale raggruppamento.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base della seguente formula:

$$C_i = m_c$$

dove m_c è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice a ciascun concorrente (C_i =coefficiente attribuito al concorrente iesimo).

Il punteggio per ciascun elemento sarà determinato applicando la seguente formula:

$P_n = C_i \times V_n$	$\rightarrow P_n = \text{valutazione dell'elemento/sub-elemento}$ $\rightarrow C_i = \text{coefficiente attribuito al concorrente iesimo}$ $\rightarrow V_n = \text{valore ponderale massimo dell'elemento/sub-elemento}$
------------------------	---

Per ogni sub-criterio in esame, la commissione giudicatrice calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario al singolo elemento/criterio di valutazione (c.d. "media provvisoria"), al fine di ottenere il coefficiente medio da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio.

Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è indicato nella seguente tabella, con la precisazione che non sono ammissibili valori intermedi fra quelli indicati. Ciascun commissario procede, per ognuno degli elementi/criteri di valutazione, all'attribuzione di un coefficiente compreso tra zero (0) ed uno (1) in base al prospetto di seguito riportato:

Grado di giudizio attribuito a commissione giudicatrice	Coefficiente	Criteri motivazionali
Eccellente	1	L'elemento valutato è ritenuto estremamente valido e completo, ottimamente definito, caratterizzato da aspetti qualificativi di notevole spessore. La proposta si distingue per l'elevato livello qualitativo ed è ottimamente rispondente alle esigenze del servizio.
Ottimo	0.9	L'elemento valutato è ritenuto molto buono, completo e molto ben definito, caratterizzato

		per i suoi elementi significativi. La proposta si distingue per il livello qualitativo ed è certamente molto ben rispondente alle esigenze del servizio.
Buono	0.8	L'elemento valutato è ritenuto completo e definito. La proposta si distingue per l'apprezzabile livello di garanzia di qualità e si ritiene ben rispondente alle esigenze del servizio.
Discreto	0.6	L'elemento valutato evidenzia elementi apprezzabili; sebbene in assenza di una valutazione piena comunque sostanzialmente completa ed adeguata. La proposta si ritiene essere rispondente alle esigenze del servizio.
Sufficiente	0.5	L'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali ma sufficientemente argomentate ed appare coerente con quanto richiesto. La proposta è accettabile in relazione alle esigenze del servizio.
Insufficiente	0.0	L'elemento valutato presenta elementi significativi di inadeguatezza, d'incoerenza od incompletezza. La proposta presenta evidenti elementi critici e non adeguati alle esigenze del servizio.

Successivamente si procede al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario al singolo elemento/criterio di valutazione (c.d. "media provvisoria"). **Le medie saranno calcolate sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondata per eccesso qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia pari o superiore a cinque.**

Una volta attribuito il punteggio definitivo ad ogni elemento/criterio di valutazione, la commissione giudicatrice procede per ogni offerta tecnica, alla sommatoria dei punteggi ottenuti per ogni elemento, ottenendo così, per ciascuna offerta tecnica, il punteggio definitivo.

L'appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio.

A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

Quanto contenuto nell'offerta è vincolante per l'Aggiudicatario, e sarà approvato dalla Provincia di Savona con eventuali modifiche e/o integrazioni.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Bandi, Appalti e Servizi – Stazione unica appaltante", nella pagina dedicata all'appalto in oggetto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 12 febbraio 2026, alle ore 09.00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il funzionario della SUA.SV, sulla base delle disposizioni organizzative contenute nel regolamento della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara tramite apposito avviso, pubblicato su Piattaforma *e-procurement* Sintel e sul sito istituzionale della Provincia di Savona, nella pagina dedicata all'appalto in oggetto della sezione "Bandi, Appalti e Servizi – Stazione unica appaltante".

La commissione giudicatrice procede in seduta riservata all'apertura delle offerte tecniche presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al disciplinare:

- (a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- (b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida, salvo in ogni caso la facoltà della Stazione appaltante, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, di decidere entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto nella documentazione di gara riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta a cura del RUP dell'Ente aggiudicatario, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria, qualora prevista. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro, di norma, 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. Ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, il contratto non può essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (**"standstill"**). A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e dall'articolo 17 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

All'aggiudicatario è altresì richiesto di sottoscrivere e presentare alla Provincia di Savona, prima della stipula del contratto, apposite polizze assicurative come dettagliate all'articolo 18) del Capitolato Tecnico e Prestazionale ("RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE").

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato secondo le modalità individuate dall'articolo 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

I concorrenti devono uniformarsi ai principi del codice comportamento della Provincia di Savona nella fase di gara e ai principi dettati dal codice di comportamento dell'Ente committente nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, entrambi reperibili nei rispettivi siti istituzionali.

L'aggiudicatario deve altresì uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante pubblicati sul sito istituzionale.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement* a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

In caso di malfunzionamento della piattaforma o indisponibilità della stessa, l'accesso agli atti è comunque garantito dalla Stazione appaltante previa formale richiesta da inoltrarsi a mezzo pec all'indirizzo sua.sv@pec.provincia.savona.it.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione, con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando alla stazione appaltante della Provincia di Savona apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. La Stazione Unica Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto d'accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cosiddetto difensivo, lo

stesso sarà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza e di segretezza tecnico/commerciale. In carenza della dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e/o qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Liguria.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e

Finanziarie

della Provincia di Savona,

in sostituzione del Dirigente del competente
Settore Affari Generali, ai sensi dell'articolo 22
del vigenre Regolamento degli Uffici e dei Servizi

(Approvato con deliberazione n. 279 del 28
dicembre 2010 e da ultimo modificato con il
Decreto del Presidente n. 83 del 23 aprile 2025)

Dott. Alessio Canepa

Il Funzionario Amministrativo della
Stazione Unica Appaltante
Provincia di Savona

Dott.ssa Candida Amato

**Informativa sul trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679)**

Ai sensi del “Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato. **La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione e offerte per le gare d'appalto bandite dalla Provincia di Savona e dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, SUA-SV.**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che:

- Il conferimento dei dati alla Provincia di Savona (Titolare del trattamento) è obbligatorio per il corretto espletamento delle procedure e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’esclusione dalle medesime.
- La base legale per il Trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c), e) del GDPR.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento di gara e per le fasi dell’appalto. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- Possono venire a conoscenza dei dati il Segretario/Direttore Generale, i Dirigenti nonché le altre persone fisiche opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento.
- I dati saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici, e delle altre disposizioni in materia.
- I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di gara e possono essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per l’accertamento delle dichiarazioni rese dal candidato ex D.P.R. n. 445/2000. I dati non saranno diffusi.
- I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso l’eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli articoli 44-49 Regolamento UE 2016/679.

Diritti dell’interessato

È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte, al loro trattamento nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personalini.

Modalità di esercizio dei diritti

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare, nella persona del suo legale rappresentante (Presidente della Provincia, Via Sormano 12, 17100 Savona, segreteria.presidenza@provincia.savona.it), oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali nella persona dell’Avv. Massimo Ramello all’indirizzo di posta elettronica provincia.savona@gdpr.nelcomune.it ovvero posta elettronica certificata dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.

Titolare, responsabile e autorizzati

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Savona, con sede in Savona, Via Sormano n. 12, indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.savona.it.